



Delibera della Giunta Regionale n. 233 del 24/05/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 6 - UOD Assistenza ospedaliera

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO ACCORDO STATO-REGIONI , AI SENSI DELL'ART. 6, C.1, LETT. B) DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219, CONCERNENTE LA : " REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 20 MARZO 2008 RELATIVO ALLA STIPULA DI CONVENZIONI TRA REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE". (REP. ATTI N. 61/CSR) DEL 14 APRILE 2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la legge n. 219 del 2005 all'articolo 5, comma 1, lettera c), comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;
- b. che le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della legge 21 ottobre 2005, n.219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;
- c. che la Giunta Regione Campania, nella seduta del 9 aprile 2009, ha approvato la delibera n.680 avente ad oggetto : “legge n. 219/2005, art. 6: Schema di convenzione con le Associazioni e Federazioni di volontari della Campania nel campo delle donazioni del sangue- Approvazione ed Autorizzazione alla stipula. Modifica e integrazione alla DGRC n. 2098 del 31/12/2008”, con la quale ha regolamentato i rapporti con le suddette UDR associative;

CONSIDERATO

- che l'Accordo del 13 ottobre 2011 definisce le caratteristiche e le funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC), prevedendo in particolare :
 - a. al punto 3, :“alle attività della SRC, attraverso gli appositi organismi è garantita la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”;
 - b. al punto 6.1.: “la SRC definisce il programma regionale di autosufficienza di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”;
 - c. al punto 6.2. : “la SRC coordina l'attività raccolta, conformemente ai programmi annuali per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori, l'attività relativa ai rapporti convenzionali con le Associazioni e Federazioni dei donatori, nonché la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue e degli emocomponenti”;

VALUTATO

- l'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai fini del completamento del percorso di attuazione dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 e l'importanza di valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;

CONSIDERATA, altresì,

- la necessità di prevedere uno specifico schema tipo di convenzione articolato a seconda della tipologia di attività che Associazioni e Federazioni dei donatori svolgono nell'ambito della Regione, al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione dei contenuti dello stesso sul territorio regionale;

RITENUTO, opportuno,

- di revisionare le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione delle Unità di Raccolta, in base alla proposta del Centro nazionale sangue utilizzando la metodologia prevista dal progetto, sviluppato in collaborazione con l'alta Scuola di Economia e management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per l'analisi dei costi degli emocomponenti e dei plasma derivati, al fine di definire un costo medio standard di produzione quale base per la definizione di tariffe di cessione nazionali coerentemente all'evoluzione della rete trasfusionale.

TENUTO CONTO

-del documento tecnico presentato dal Centro Nazionale Sangue, contenente la metodologia adottata per la revisione delle quote di rimborso, e considerato che le singole voci di costo che formano le quote sono acquisite agli atti del Centro nazionale sangue;

VISTO

L' Accordo Stato-Regioni, 14 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 6 , comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n.219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” (Rep. Atti n.61/CSR)

PRESO ATTO

- della necessità di dover attuare quanto disposto dal suddetto Accordo, provvedendo all'approvazione dello schema di convenzione, che viene accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

1. di recepire integralmente le indicazioni riportate nell' Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, che viene accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
2. di approvare lo schema tipo di convenzione tra la Regione Campania e le Associazioni e Federazione dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse, e le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio regionale, così come definite rispettivamente negli allegati 1 e 2 dell'Accordo del 14 aprile 2016;
3. di stabilire che alla convenzione di cui al presente atto accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge n.219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge n.266 del 1991.
4. di delegare le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, e per esse i rispettivi Direttori Generali, alla sottoscrizione, entro tre mesi dal recepimento del presente provvedimento, dello schema di convenzione de quibus nei modi e nei termini di cui in narrativa;

5. di precisare che qualora le Azienda Sanitarie/Enti aggregazioni dei medesimi e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui all'Accordo 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n.219.

6. di ribadire che il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

7. di inviare copia del presente provvedimento al Direttore Generale Tutela della Salute e Coor.to del SSR, al Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento, per quanto di competenza, nonché al Burc per pubblicazione.